Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 273 del 3 novembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 3 novembre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-36

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1961

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1961, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1961 il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1961, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1961.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 gennaio 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 gennaio 1961, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1961 e sino all'approvazione del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1961, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 16 maggio 1960, n. 6, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1961.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 27 gennaio 1961

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1961, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n.* 6 *del* 7 *febbraio* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1961 non sia stato approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1961, l'esercizio provvisorio secondo gli stanziamenti di previsione della entrata e della spesa riferibili al bilanc o 1960 e fino alla concorrenza di quattro dodicesimi degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 gennaio 1961

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1961, n. 2.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 16 *del* 18 *aprile* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La scadenza dell'autorizzazione accordata alla Giunta provinciale per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961 con legge provinciale 27 gennaio 1961, n. 1, è prorogata a tutto il 30 aprile 1961.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 7 aprile 1961

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1961, n. 2.

Trattamento previdenziale ed assistenziale del personale incaricato e del personale non di ruolo della Provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 24 *del* 6 *giugno* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale temporaneo assunto in base all'art. 26 della legge provinciale n. 6 del 3 luglio 1959 sull'ordinamento degli uffici e del personale è iscritto alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali - Roma agli effetti previdenziali; alla Cassa provinciale di malattia agli effetti assistenziali, nonchè all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai soli fini dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 2.

Il personale incaricato, assunto in base all'art. 25 della predetta legge provinciale, sempreché non sia escluso dall'obbligo assicurativo, è iscritto per le assicurazioni sociali obbligatorie all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla Cassa provinciale di malattia.

Parimenti è iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla Cassa provinciale di malattia tutto il personale non di ruolo non contemplato dall'art. 1 della presente legge che comunque contragga un rapporto di lavoro subordinato e retribuito con l'Amministrazione provinciale o presso gli Istituti e le Aziende gestite dall'Amministrazione stessa, le scuole ed i corsi di istruzione professionali gestiti od organizzati dalla Provincia, sempreché esista obbligo assicurativo.

Art. 3.

Qualora il personale di cui all'art. 2 della presente legge venga a conseguire il passaggio a posti di ruolo previsti dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, o venga assunto in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 26 della predetta legge, l'iscrizione agli Istituti previdenziali ed assistenziali obbligatori per tali categorie di personale decorre dalla data della nomina.

Art. 4.

I dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e classificabili fra il personale contemplato dal precedente art. 2, conservano a tutti gli effetti le iscrizioni agli Istituti previdenziali di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono coperti dagli appositi stanziamenti del bilancio 1961 e da quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 20 maggio 1961

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 9 giugno 1961, n. 3.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 13 giugno* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzata per l'esercizio 1961 l'applicazione delle sottonotate sovrimposte e tasse con le seguenti aliquote:

sovraimposta sui redditi dei terreni, con L. 10 per ogni cento lire di reddito imponibile rivalutato, e sovraimposta sui redditi dei fabbricati con L. 11 per ogni cento lire di reddito imponibile (legge 10 settembre 1960, n. 1911, art. 19);

addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni con le aliquote dell'1,75 % sui redditi di categoria *B*, e dell'1,40 % sui redditi di categoria *C1* (legge 16 settembre 1960, n. 1014, art. 20);

tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche con le aliquote fissate dagli articoli 31 e 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Art. 3.

E' autorizzata l'accensione dei mutui previsti a copertura delle spese iscritte agli articoli 100, 101, 103, 114, 115 e 170 dello stato di previsione della spesa (Tabella *B*) per l'importo complessivo di L. 1.332.000.000 al tasso annuo di interesse non superiore al 7,50 % da estinguersi in 10 annualità posticipate scadenti il 31 dicembre di ogni anno a partire dall'esercizio 1961.

Art. 4.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese (ordinarie e straordinarie) previste nei singoli titoli, categorie e articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (Tabella *B*).

Art. 5.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961, e cioè:

ENTRATE

Entrate effettive	L.	6.476.164.000
Movimento di capitali	»	1.333.194.000
Contabilità speciali	»	379.300.000
Totale generale . . .	L.	8.188.658.000

SPESE

Spese effettive	L.	7.175.686.000
Movimento di capitali	»	633.672.000
Contabilità speciali	»	379.300.000
Totale generale . . .	L.	8.188.658.000

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, ed avrà effetto dal 1° gennaio 1961.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 9 giugno 1961

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1961

ASSESSORATO FINANZE E PATRIMONIO	Somme risultanti	Ordinarie	Straordinarie
Entrate effettive	6.476.164.000	4.537.128.000	1.939.036.000
Movimento di capitali	1.333.194.000		
Contabilità speciali	379.300.000		
TOTALE ENTRATA . .	8.188.658.000		

Riepilogo degli stati di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1961

SPESE EFFETTIVE	Somme risultanti	Spese ordinarie	Spese straordinarie
I - Assessorato finanze e patrimonio	1.125.982.000	925.602.000	200.380.000
II - Assessorato attività sociali e sanità	1.388.063.000	1.382.063.000	6.000.000
III - Lavori pubblici	3.663.886.000	557.186.000	3.106.700.000
IV - Assessorato pubblica istruzione ed artigianato . . .	861.770.000	857.770.000	4.000.000
V - Assessorato agricoltura, commercio e turismo . . .	135.985.000	46.885.000	89.100.000
Spese effettive . . .	7.175.686.000	3.769.506.000	3.406.180.000
Movimento di capitali	633.672.000		
Contabilità speciali	379.300.000		
TOTALE USCITA . . .	8.188.658.000		

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1961, n. 3.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 20 giugno* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato, della Regione e di altri Enti dei tributi, e quote di compartecipazione devoluti alla Provincia ed il versamento alla Cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961 giusto l'annesso stato di previsione dell'entrata (parte 1ª).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato, delle spese ordinarie e straordinarie previste nei singoli titoli, categorie ed articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento di capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961 in conformità all'annesso stato di previsione della spesa (parte 2ª).

Art. 3.

Per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione stradale è autorizzato l'accensione di un mutuo di L. 350.000.000 al tasso annuo di interesse non superiore al 7,50 % da estinguersi in 30 semestralità posticipate scadenti il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, a partire dall'esercizio 1961.

Art. 4.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961 e cioè:

ENTRATE

1. Entrate effettive . . .	L.	4.821.054.900
2. Movimento capitali . . .	»	386.380.000
3. Contabilità speciali	»	428.028.900
Totale generale entrate . . .	L.	5.635.463.800

SPESE

1. Spese effettive	L.	4.932.074.900
2. Movimento capitali	»	275.360.000
3. Contabilità speciali	»	428.028.900
Totale generale spese . . .	L.	5.635.463.800

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 14 giugno 1961

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(6927)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151298) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 60